



Via Pupino, 10/A - 74123 Taranto

Tel. 099/4532177

C.F. 90214370737

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto

Tel. 099/7707180

TATD08000P@istruzione.it

TATD08000P@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: UFBCZL

IPA: istsc_tatd08000p

[https:// www.pitagorataranto.edu.it](https://www.pitagorataranto.edu.it)

Polo Commerciale Pitagora - Taranto
Prot. 0014227 del 27/10/2023
II (Uscita)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2023

Delibera n. 23 del Consiglio d'Istituto del 26 ottobre 2023

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del consiglio d'Istituto.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche.

Art. 1 – Definizione e composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto eletto a norma dell'art. 8 D.L.vo n° 8 del 16 Aprile 1994.

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ITES Pitagora ed è composto da 19 componenti in quanto la popolazione scolastica è superiore a 500 alunni:

- il Dirigente Scolastico;
- 8 rappresentanti dei docenti;
- 4 rappresentanti degli studenti;
- 4 rappresentanti dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;

- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Per quanto concerne lo svolgimento delle elezioni e le procedure elettorali, si fa esplicito riferimento all' O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

Ogni Organo collegiale è validamente costituito anche nell'ipotesi in cui tutte le componenti non abbiano espresso la loro rappresentanza.

Il C.I. è regolarmente costituito quando procede a darsi la seguente organizzazione interna:

- ✓ Elezione del Presidente e del vice Presidente.
- ✓ Designazione del segretario da parte del Presidente.
- ✓ Elezione dei membri elettivi della giunta esecutiva (1 docente, 1 non docente, 2 genitori).
- ✓ Adozione di un proprio regolamento operativo - al fine di garantire lo svolgimento ordinato delle sedute - che può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Una copia del regolamento operativo deve essere a disposizione dei membri.

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto

Le competenze del Consiglio d'Istituto sono previste dalla normativa di cui agli artt. artt. 8-9-10 del D.Lgs. 297/94 negli artt. del DI 129/2018.

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo della scuola ed in quanto tale elabora e adotta gli indirizzi generali:

- adozione del Regolamento dell'Istituto;
- approvazione del POF e del PTOF(organizzazione e programmazione della vita e delle attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto, con particolare riguardo alle iniziative di recupero/potenziamento volte a prevenire, attenuare, eliminare l'insuccesso scolastico e ogni forma di disagio fisico, psichico e sociale, legata a situazioni di svantaggio e/o handicap);

- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, nel rispetto del D.M. 44/2001;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- approvazione del Programma finanziario annuale e sue eventuali variazioni e approvazione del conto consuntivo (impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico);
- promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali forme di collaborazione.

Il C.I. indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe. Il C.I. esprime inoltre parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi; esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Art. 3 - Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio di Istituto è convocato di norma dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente stesso o 5 Consiglieri ne ravvisino la necessità o l'urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta da due terzi di un Consiglio di Classe o da un terzo del Collegio Docenti.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve avere indicata la data e l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste; la convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre dieci giorni dalla data indicata nella richiesta. La lettera di convocazione deve essere inviata per mail a cura dell'Ufficio di

Segreteria ai membri del Consiglio, la lettera di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della convocazione.

Il Consiglio di Istituto assume le sue decisioni collegialmente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le riunioni avvengono almeno una volta al mese in orario non coincidente con le lezioni.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede degli Uffici Amministrativi.

Art. 4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Nella prima seduta, convocata dal Dirigente Scolastico, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico stesso ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vice presidente.

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente del C.I.:

- convoca e presiede il Consiglio;
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e la regolarità delle presenze, e svolge tutte le necessarie iniziative e contatti nel territorio per favorire una gestione democratica della scuola e il raggiungimento dei suoi obiettivi, nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone. L'eventuale esclusione del pubblico del pubblico per la ragione di cui sopra deve essere indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 7 - Modalità delle sedute

Il Consiglio di Istituto assume le sue decisioni collegialmente seguendo nella trattazione l'ordine del giorno.

Art. 8 - Verbale delle sedute

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, su apposito registro a pagine numerate.

Il verbale deve riportare fedelmente tutto ciò che avviene durante la seduta, comprese le eventuali dichiarazioni di voto.

La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Il verbale del Consiglio d'Istituto è pubblicato secondo la normativa vigente in apposito Albo d'Istituto.

Art.9 - Votazioni

Le votazioni si effettuano generalmente in modo palese per alzata di mano o per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

La votazione non può aver luogo se viene a mancare il numero legale.

I componenti dell'organo collegiale che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art.10 - Decadenza da Consigliere

I membri del Consiglio di Istituto che per qualsiasi motivo, decadenza o dimissioni, cessano di appartenere alle componenti scolastiche verranno sostituiti con coloro che risultino i primi tra i non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procederà alla nomina d'ufficio tramite sorteggio tra i rappresentanti di classe dei genitori.

In caso di ulteriore esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, che si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si svolgono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale.

Art.11 - Dimissioni

I componenti eletti nel Consiglio d'Istituto possono dimettersi in qualsiasi momento.

Le dimissioni devono essere date per iscritto.

È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In conseguenza di tanto subentrerà il primo dei non eletti secondo l'esito delle ultime elezioni.

Art. 12 - La Giunta Esecutiva

Secondo l'art. 8 del Dlgs 297/94 la Giunta è eletta nel seno del Consiglio di Istituto dura in carica anch'essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l'ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri.

La Giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Dlgs 297/94 e deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.